

Padova, 19 giugno 2010

IL D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.
Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno.

Alcuni spunti di riflessione

Sommario degli argomenti

- 1) Le differenti modalità e i titoli necessari per l'accesso e l'esercizio delle attività di scambio di beni e di prestazione dei servizi previste dal d. lgs 59/2010
 - a) Attività libere
 - b) Attività in regime di autorizzazione
 - c) Professioni regolamentate con necessità di iscrizione in albi, registri o elenchi

Sommario degli argomenti

2) Le modifiche legislative relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico

- a) Somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e a particolari soggetti (circoli, mense, spacci, ecc.) (art. 64 e 71 per requisiti accesso)
- b) Esercizi di vicinato, spacci interni, app. autom. Vendita per corrispondenza e al domicilio (artt. 65 - 69)
- c) Commercio al dettaglio su aree pubbliche (art. 70)
- d) Soppressione dei ruoli degli agenti di mediazione commerciale e di affari; degli agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi, spedizionieri (artt. 73 - 76)
- e) Attività di acconciatore, estetista e tintolavanderia (artt. 77 - 79)

Sommario degli argomenti

- 3) Il d. lgs. 59/2010 e la qualificazione della professione di avvocato come prestazione di servizi
 - a) Revisione «formale» di alcune norme della ordinamento professione: eliminazione del riferimento alla cittadinanza per l'iscrizione all'albo
 - b) Il silenzio assenso per il procedimento di iscrizione all'albo
 - c) Il (venir meno?) degli «spazi» per l'intervento delle associazioni nella verifica della specializzazione o nel controllo di veridicità delle comunicazioni commerciali;
 - d) Alcuni spunti sugli effetti del decreto sull'affidamento degli incarichi da parte della P.A. - rinvio

I titoli per l'accesso ed esercizio dei servizi

Art. 10

(Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi)

1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.
2. Nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di un'attività di servizi sono subordinati alla presentazione all'amministrazione competente di una dichiarazione di inizio attività, ove non diversamente previsto, si applica l'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

I titoli per l'accesso ed esercizio dei servizi

Art. 85 (Modifiche e abrogazioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: "2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l'attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente."..

I titoli per l'accesso ed esercizio dei servizi

Le modifiche apportate all'art. 19 comma 2 della L. 241/1990 (nel testo introdotto dalla L. 69/2009 che aveva «anticipato» il recepimento della direttiva 2006/123/CE)

1. Eliminata l'applicazione della DIA agli *«atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tal fine eventualmente richiesta»*. Per l'iscrizione in albi ecc. -----→ silenzio assenso art. 20 L. 241/1990

I titoli per l'accesso ed esercizio dei servizi

Attività «libera» dovrebbe costituire il principio generale

Tutte le attività, disciplinate dal d.lgs. 59 sono invece «relativamente libere» perché sottoposte a:

DIA ad efficacia immediata (art. 19, comma 2, ultimo periodo).

L'attività può essere iniziata dalla dichiarazione fatta alla PA

Si dovrebbe applicare a tutte le attività e servizi del d. lgs. 59

DIA ad efficacia differita (art. 19, comma 2, primo periodo).

L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla dichiarazione e con Comunicazione di Inizio Attività

I titoli per l'accesso ed esercizio dei servizi

Analogia con L. 73/2010 di conversione del d. l. 25.3.2010 n. 40

- attività assolutamente libere (v. art. 6, comma 1 dpr 380/01 come modificato dal d.l. 40).:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura,

I titoli per l'accesso ed esercizio dei servizi

Analogia con L. 73/2010 di conversione del d. l. 25.3.2010 n. 40

- attività relativamente libere (subordinate ad una comunicazione preventiva (v. comma 3 dell'art. 6, dpr 380/01 come modificato dal d.l. 40).

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ;
- b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
- d) i pannelli solari, fotovoltaici ad eccezione delle zona A);
- e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

I titoli per l'accesso ed esercizio dei servizi

Le attività assoggettate a DIA a efficacia immediata e/o differita non sono «libere» ma soggette a controllo e possono essere impedito o vietate nelle ipotesi dell'art. 19, comma 3 della L. 241/1990

I titoli per l'accesso ed esercizio dei servizi

Attività in regime di autorizzazione (art. 14 d. lgs. 59/10)

Regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale

Sono fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali

- **Condizioni di accesso:** a) non discriminatorie; b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale; c) commisurate all'obiettivo di interesse generale; d) chiare ed inequivocabili; e) oggettive; f) rese pubbliche preventivamente; g) trasparenti e accessibili (**art. 15**) –
- Il rispetto di queste condizioni
- A) è requisito di legittimità di nuove norme di settore?
- B) consente un controllo del Giudice Amministrativo sui provvedimenti relativi al diniego di autorizzazione?

I titoli per l'accesso ed esercizio dei servizi

Il divieto di porre condizioni all'esercizio di servizi non giustificate da motivi imperativi di interesse generale (art. 15), e il divieto di fissare requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato stato giuridico (art. 12), hanno effettiva portata innovativa.

Corte Costituzionale 19 dicembre 2008, n. 428 In materia di modalità di esercizio della professione di maestro di sci: «il legislatore ordinario può prevedere condizioni e limiti per l'esercizio del diritto costituzionale al lavoro in considerazione dei caratteri che connotano determinate attività, purché siano preordinati alla tutela di interessi e altre esigenze sociali parimenti oggetto di protezione costituzionale»

I titoli per l'accesso ed esercizio dei servizi

- I profili di pericolosità dell'attività sciistica e la finalità di tutela dell'incolumità degli allievi dei corsi di sci giustificano la fissazione di un numero minimo di maestri per ciascuna scuola di sci.
- Nella fattispecie oggetto della sentenza della Corte Cost. 428/2008 i motivi di interesse generale (tutela dell'incolumità degli allievi e degli sciatori e pericolosità dell'attività svolta dai maestri di sci) hanno giustificato l'introduzione di condizioni all'accesso alla professione (numero minimo di maestri per ciascuna scuola) e la fissazione di requisiti circa lo status giuridico del prestatore.

I titoli per l'accesso ed esercizio dei servizi

Procedimenti di autorizzazione (art. 17 d. lgs. 59/2010)

- DIA efficacia differita - articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
- Silenzio assenso - art. 20 legge n. 241 del 1990.
- Solo se sussiste motivo imperativo di interesse generale, può essere imposto che il procedimento si concluda con provvedimento espresso.
- L'autorità competente rilascia ricevuta con i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
- Durata illimitata delle autorizzazioni (art. 19)

I titoli per l'accesso ed esercizio dei servizi

Attività professionali

. Libera prestazione attività professionali (art. 44 d. lgs. 59/2010)

- alla *prestazione temporanea e occasionale* di attività professionale regolamentata si applica l'articolo 20 del presente decreto:
- l'attività è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi sede all'interno dell'UE
- Può essere richiesto il possesso di requisiti se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

I titoli per l'accesso ed esercizio dei servizi

Attività professionali (art. 49 – 63)

Modifiche alle norme di alcuni ordini professionali:

- 1. Professione di avvocato e procuratore - regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, (art. 49)
- 2. professione di dottore agronomo e di dottore forestale - legge 7 gennaio 1976, n. 3,
- 3. albo professionale degli agrotecnici - legge 6 giugno 1986, n. 251,
- 4. Professione di attuario - legge 9 febbraio 1942, n. 194,
- 5. Professione di perito agrario - legge 28 marzo 1968, n. 434;
- 6. Professione di giornalista - legge 3 febbraio 1963, n. 69,

I titoli per l'accesso ed esercizio dei servizi

Attività professionali

Modifiche alle norme di alcuni ordini professionali:

- 7. Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili -- decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
- 8. professione di biologo - legge 24 maggio 1967, n. 396,
- 9. Professione di consulente del lavoro - legge 11 gennaio 1979, n. 12,
- 10. Professione di geologo - legge 3 febbraio 1963, n. 112
- 11. Professione di tecnologo alimentare - legge 18 gennaio 1994, n. 59;
- 12. Ordinamento professionale dei geometri - legge 7 marzo 1985, n. 75;
- 13. Ordinamento professionale dei periti industriali - legge 2 febbraio 1990, n. 17;
- 14. Ordinamento della professione di assistente sociale - legge 23 marzo 1993, n. 84

I titoli per l'accesso e l'esercizio dei servizi

Attività professionali

Procedimento di iscrizione ad albi registri elenchi (art. 45)

1. Procedimento su **domanda** con documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione
2. **Termine unico per tutti gli ordini:** Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.

I titoli per l'accesso ai servizi

Attività professionali

Procedimento di iscrizione ad albi registri elenchi (art. 45)

3. Principio del contraddittorio: Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità **o di condotta** può essere pronunciato solo dopo che il richiedente è stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente.

Viene confermata l'attualità della regola della condotta specchiatissima ed illibata di cui al art. 17 della Legge professionale del 1933

I titoli per l'accesso dei servizi

Procedimento di iscrizione ad albi registri elenchi (art. 45)

4. Silenzio Assenso: Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine di due mesi, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- Come si concilia il silenzio assenso con gli adempimenti del Consiglio dell'Ordine in materia di tenuta degli Albi e con le esigenze di tutela del destinatario del servizio (verifica e attestazione delle abilitazioni)?
Quale differenza tra il silenzio assenso e la DIA ad efficacia differita prevista per altre autorizzazioni?
- DIA: l'attività può essere iniziata dopo 30 giorni.
- Silenzio assenso: l'iscrizione si perfeziona decorsi due mesi
- Nella DIA è il dichiarante che attesta l'esistenza dei requisiti
- Nel silenzio assenso è onere del Consiglio dell'Ordine accertare la regolarità dei documenti relativi al possesso dei requisiti

Le modifiche di alcuni procedimenti

Art. 64 (Somministrazione di alimenti e bevande)

Apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. (Conferma la L. 25.8.1991 n. 287)

Si applica il silenzio assenso (cfr. Consiglio di Stato 27.10.1998, n. 1394).

Trasferimento di sede: DIA ad efficacia differita art. 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (da presentarsi allo Sportello Unico Attività Produttive

Trasferimento della gestione o della **titolarità:** DIA a efficacia immediata - art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (da presentarsi allo Sportello Unico Attività Produttive

Le modifiche di alcuni procedimenti

Art. 64 (Somministrazione di alimenti e bevande)

Avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata **a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287: DIA a efficacia immediata** –
(precedentemente era richiesta autorizzazione)

Le modifiche di alcuni procedimenti

Art. 64 (Somministrazione di alimenti e bevande)

programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione

- sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio,
- Sono ammessi divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi di:
 - ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
 - finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati

Le modifiche di alcuni procedimenti

Art. 64 (Somministrazione di alimenti e bevande)

Divieto di introdurre limitazioni all'apertura correlate a:

- verifica di natura economica;
- prova dell'esistenza di un bisogno economico o alla prova di una domanda di mercato;
- Meccanismi di contingentamento economico.

Le modifiche di alcuni procedimenti

Art. 65 (Esercizi di vicinato) - Art. 66 (Spacci interni) – Art. 67 (Apparecchi automatici) - Art. 68 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione) - Art. 69 (Vendita presso il domicilio dei consumatori).

- **l'avvio dell'attività di vendita** negli esercizi di vicinato, nonché mediante le forme speciali di vendita di cui al medesimo articolo e comma, lett. h), è soggetto **alla DIA ad efficacia immediata**.
- è abrogato l'istituto della comunicazione di cui al citato decreto legislativo n.114/1998;
- Viene «superato» anche l'art. 13 della l.r. 13.8.2004 n. 15 che faceva riferimento alla DIA prevista dall'art. 19 l. 241/1990 ove interpretato nel senso di rinvio fisso alla DIA ad efficacia differita con necessità di decorso dei trenta giorni

Le modifiche di alcuni procedimenti

Art. 70 (Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche).

- E' sostituito il comma 2 dell'art. 28 del d. lgs. n. 114, il cui testo novellato ora dispone che "2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative".
- Per effetto della modifica, possono accedere all'attività di commercio sulle aree pubbliche ed ottenere le relative autorizzazioni non solo le persone fisiche e le società di persone, ma anche le società di capitali regolarmente costituite e le cooperative.

Le modifiche di alcuni procedimenti

Art. 70 (Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche).

- L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

Art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali).

- requisiti di onorabilità: divieto di esercizio a coloro i quali siano stati destinatari di uno dei provvedimenti indicati alle lettere da a) ad f) del comma 1 e al comma 2, concernenti condanne per violazioni in materia di commercio, igiene e sanità

Le modifiche di alcuni procedimenti

Artt. 73, 74, 75 e 76 - Disposizioni relative ai ruoli degli agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi ed elenco degli spedizionieri – e Art. 80 – Disposizioni transitorie.

- Vengono soppressi i relativi ruoli o elenchi camerali, indicando nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 241/90, la nuova modalità di accesso.
- Queste norme non hanno applicazione sostanziale immediata in attesa di regolamento ministeriale che disciplini sia le modalità di passaggio nel registro delle imprese o nel REA delle posizioni già iscritte nei ruoli camerali, sia le modalità di iscrizione, nei medesimi Registro delle imprese e REA, dei soggetti che intendono iniziare ex novo l'attività

Le modifiche di alcuni procedimenti

Artt. 77, 78 e 79 - Disposizioni relative alle attività di acconciatore, di estetista e di tintolavanderia

- dichiarazione di inizio attività contestuale all'inizio dell'attività stessa.
- necessità che il responsabile tecnico garantisca la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività

Il d. lgs. 59/2010 e la qualificazione della professione di avvocato come prestazione di servizi

Art. 49 (Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di avvocato e procuratore)

- Viene formalizzata la possibilità di iscrizione all'albo a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea;
- Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
- Vengono ridefiniti i termini per il provvedimento di iscrizione in due mesi in conformità alla disposizione dell'art. 45 del d. lgs 59/2010
- Necessità di coordinare il silenzio assenso con gli adempimenti del Consiglio dell'Ordine sulla tenuta dell'Albo e sulle certificazioni

Il d. lgs. 59/2010 e la qualificazione della professione di avvocato come prestazione di servizi

la qualificazione della professione di avvocato come prestazione di servizi: riassunto breve delle puntate precedenti

- Corte dei Conti – Sez. Reg. di Controllo per Veneto (delib. 14.01.2009, n. 7): l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non rientrando tra i compiti istituzionali dell'ente pubblico, non dà luogo a prestazione di collaborazione autonoma ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 (come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. 133/2008) ma va inquadrata nella categoria 21 "servizi legali" contemplata nell'allegato IIB del D. Lgs. n. 163/2006, relativo ai servizi esclusi in parte dall'ambito di applicazione del codice degli appalti pubblici e per i quali devono essere osservate le norme di cui agli artt. 20 e 27 del codice stesso.

Il d. lgs. 59/2010 e la qualificazione della professione di avvocato come prestazione di servizi

- Il Consiglio di Stato (Sent. 29.01.2008, n. 263), aveva affermato che il conferimento di un incarico professionale, nella specie di consulenza per gli aspetti geologici nell'ambito della redazione di un piano strutturale urbanistico e di regolamento edilizio, non rientra "né nell'ambito della disciplina degli appalti di lavori pubblici (trattandosi invero di un'attività professionale - qualificata locatio operis - riferibile ad una scelta **eminentemente fiduciaria** del professionista...), **né in quella degli appalti di servizi** (non rinvenendosi i caratteri propri dell'appalto di servizio ex art. 1655 c.c. e art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, giacché l'appalto si distingue dal contratto d'opera in quanto l'appaltatore deve essere una media o grande impresa...)".

Il d. lgs. 59/2010 e la qualificazione della professione di avvocato come prestazione di servizi

- L'art. 3, comma 19, del codice dei contratti stabilisce che i termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi" designano "una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica ... che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi"
- Il D. Lgs. 26.03.2010, n. 59, definisce all'art. 8 **"servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione"; "**

Il d. lgs. 59/2010 e la qualificazione della professione di avvocato come prestazione di servizi

Le questioni aperte:

a) La definizione della nozione di servizio data dal D. Lgs. 59 «chiude» il discorso sulla qualificazione dell'attività degli avvocati come prestazione di servizi?

b) Le finalità del decreto di attuazione della direttiva Bolkestein (corretto ed uniforme funzionamento del mercato, esigenze di tutela dei consumatori finali circa un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi) possono comportare una applicazione limitata delle definizioni al settore di applicazione del Decreto?

Il d. lgs. 59/2010 e la qualificazione della professione di avvocato come prestazione di servizi

Le questioni aperte:

c) Il carattere fiduciario dell'attività dell'avvocato costituisce un elemento di distinzione dalle altre prestazioni d'opera o di servizi anche intellettuali ai fini dell'assoggettamento alle procedure pubbliche di affidamento (D. Lgs. 163 / 2006)?

d) L'iscrizione agli Albi limitata alle persone fisiche è ancora legittima alla luce dell'art. 12, co. 1 lett. b) del Decreto 59 che consente l'introduzione di requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico solo in presenza di motivi imperativi di interesse generale?

Il d. lgs. 59/2010 e la qualificazione della professione di avvocato come prestazione di servizi

Il (venir meno?) degli «spazi» per l'intervento delle associazioni nello stabilire i requisiti per l'esercizio dell'attività professionale

L'art. 4, co. 7 della Direttiva 2006/123/CE definiva «requisito» per l'esercizio dei servizi : qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri **o derivante dalla giurisprudenza, dalle prassi amministrative, dalle regole degli organismi e ordini professionali o dalle regole collettive di associazioni o organizzazioni professionali** adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica;

Il d. lgs. 59/2010 e la qualificazione della professione di avvocato come prestazione di servizi

Per l'art. 8, del Decreto 59 di recepimento della Direttiva, i requisiti possono aver fonte esclusivamente in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi e albi professionali.

Il d. lgs. 59/2010 e la qualificazione della professione di avvocato come prestazione di servizi

Non è più prevista la possibilità per le associazioni professionali di intervenire nella fissazione dei requisiti (come potrebbe essere quello della verifica della specializzazione anche per il controllo di veridicità delle informazioni commerciali) di accesso all'attività.

Art. 18 del D. Lgs 59 (Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni)

1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali e di organi collegiali che agiscono in qualità di autorità competente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi **è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti**